

COMUNE DI BREBBIA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI (ART. 15 STATUTO COMUNALE)

ART. 1

Per favorire lo sviluppo della partecipazione alla elaborazione delle scelte di politica amministrativa del Consiglio Comunale, per una migliore conoscenza delle necessità della Cittadinanza, per la formulazione di proposte da sottoporre al Consiglio Comunale stesso, sono costituite Commissioni Consiliari permanenti.

Il Consiglio Comunale di Brebbia istituisce le seguenti Commissioni permanenti:

1^ COMMISSIONE SERVIZI ALLE PERSONE	2^ COMMISSIONE POLITICHE DEL TERRITORIO
<ul style="list-style-type: none">- BILANCIO/PROGRAMMAZIONE- TRIBUTI- PERSONALE- ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE E CULTURALI- ASSISTENZA SOCIALE- PUBBLICA ISTRUZIONE- SERVIZI SCOLASTICI- BIBLIOTECA	<ul style="list-style-type: none">- URBANISTICA- ECOLOGIA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO- VIABILITA'- SERVIZI TECNOLOGICI- COMMERCIO- ATTIVITA' PRODUTTIVE- LAVORI PUBBLICI- TURISMO

ART. 2

Ogni Commissione Consiliare permanente è composta da 4 Consiglieri Comunali di Maggioranza e di almeno 2 Consiglieri appartenenti alla minoranza. In ogni caso sarà garantita la rappresentanza (1) di tutti i gruppi di minoranza, così come determinati dal risultato elettorale.

Le Commissioni sono elette con votazione palese nella prima seduta del Consiglio Comunale e restano in carica per la durata stessa del Consiglio che le ha elette.

ART. 3

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice alla prima riunione di ogni Commissione.

Le riunioni sono valide quando sono presente almeno 4 membri.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

ART. 4

Le Commissioni Consiliari permanenti hanno poteri referenti. Redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

Le Commissioni nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piano e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

Esse esercitano altresì controllo politico amministrativo sull'andamento delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, delle Società di Capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.

Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere l'approvazione da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazione, modifiche o varianti.

ART. 5

La convocazione delle Commissioni è effettuato dal Presidente, di norma, con almeno 5 giorni di preavviso, con foglio recante l'ordine del giorno ed è indirizzata per conoscenza al Sindaco.

La convocazione di ogni Commissione, può essere richiesta al Presidente da almeno 3 componenti.

Le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici Amministratori e Funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i Responsabili degli Uffici e Servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle stesse.

ART. 6

I lavori delle Commissioni Consiliari sono, di regola, pubblici, salvo per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera delle persone.

ART. 7

Le convocazioni delle sedute delle Commissioni devono essere pubblicizzate con l'affissione dell'ordine del giorno all'Albo Pretorio e comunicate ai Capigruppo Consiliari se non facenti parte delle medesime.

ART. 8

Il Sindaco, gli Assessori ed i Responsabili dei Servizi e degli Uffici possono partecipare ai lavori delle Commissioni con diritto di parola e di proposta senza diritto di voto.

ART. 9

Il componente dimissionario decaduto sarà sostituito nella prima convocazione utile del Consiglio Comunale.

ART. 10

Le Commissioni Consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi, le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le medesime esclusioni previste per il Consiglio Comunale.

ART. 11

Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte dal Responsabile del Servizio, o personale comunale presente.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

Fino alle elezioni dei Presidenti, le Commissioni saranno convocate dal Sindaco.

Le riunioni delle Commissioni si svolgeranno in locali comunali messi a disposizione dall'Amministrazione.